

[NEWS 251/2026: Rischio da calore - Nuove indicazioni operative dell'INL per l'attività di vigilanza](#)

7 Luglio 2026

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota del **6 luglio 2026**, ha fornito nuove indicazioni operative agli organi ispettivi per intensificare i controlli sulla tutela dei lavoratori esposti al rischio da calore durante il periodo estivo, con particolare riguardo ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica, dei lavori stradali e delle attività di consegna.

La nota richiama il **D.M. n. 95/2025**, che ha approvato il *Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro*, sottolineando come il rischio da stress termico non debba più essere affrontato in chiave emergenziale, ma costituisca un elemento ordinario della gestione della salute e sicurezza aziendale.

Cosa controlleranno gli ispettori

Nel corso delle verifiche ispettive sarà attribuita particolare attenzione all'effettiva adozione delle misure organizzative e preventive previste dal D. Lgs. 81/2008. In particolare, gli ispettori verificheranno:

- l'aggiornamento del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** con una specifica valutazione del rischio da stress termico e delle relative misure di prevenzione;
- la rimodulazione degli orari di lavoro nelle giornate caratterizzate da temperature elevate (ad esempio anticipando le lavorazioni nelle prime ore del mattino o sospendendole nelle fasce orarie più calde);
- l'effettiva concessione di pause in aree ombreggiate o climatizzate e la rotazione dei lavoratori nelle attività maggiormente gravose;
- la disponibilità di acqua potabile fresca e l'utilizzo di indumenti e DPI adeguati alle condizioni climatiche;
- la formazione e l'informazione dei lavoratori e dei preposti sui rischi derivanti dal caldo, sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso;
- il coinvolgimento del Medico Competente nella gestione dei lavoratori maggiormente esposti o particolarmente vulnerabili;
- la consultazione del RLS o del RLST nell'ambito della valutazione dei rischi.

Attenzione alla concreta applicazione delle misure

L'INL evidenzia che non sarà sufficiente la sola previsione delle misure nel DVR: gli ispettori dovranno verificare che esse siano **effettivamente applicate nei cantieri**, controllando l'organizzazione del lavoro, la disponibilità delle aree di ristoro, l'approvvigionamento di acqua, la formazione svolta e la concreta attuazione della sorveglianza sanitaria.

Possibile sospensione delle lavorazioni

La nota richiama inoltre quanto già precisato dall'INL nel 2023: qualora le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute dei lavoratori, il Datore di Lavoro è tenuto ad

adottare tutte le misure di prevenzione necessarie, fino ad arrivare, ove indispensabile, alla **sospensione temporanea delle attività lavorative**.

Analogo obbligo ricade sul **Preposto**, il quale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, deve intervenire ogniqualvolta rilevi situazioni di pericolo durante lo svolgimento delle lavorazioni.

Indicazioni operative per le imprese

Alla luce delle nuove indicazioni dell'Ispektorato, si raccomanda alle imprese di:

- verificare l'aggiornamento del DVR con riferimento al rischio da calore;
- programmare preventivamente l'organizzazione delle lavorazioni in funzione delle previsioni meteo;
- utilizzare gli strumenti previsionali messi a disposizione dal progetto **Workclimatee** dagli altri sistemi istituzionali di allerta;
- documentare le misure adottate e la loro concreta applicazione nei cantieri;
- sensibilizzare costantemente lavoratori e preposti sui comportamenti da adottare durante i periodi di elevato stress termico.

L'adozione tempestiva di tali misure, oltre a garantire la tutela della salute dei lavoratori, consente alle imprese di affrontare con maggiore serenità l'attività ispettiva prevista nel corso della stagione estiva.

In allegato la **"Check-list per il cantiere"** con 10 controlli immediati che il datore di lavoro può verificare prima di un eventuale accesso ispettivo.

Allegati

NEWS_251_2026

[Apri](#)

check-list

[Apri](#)